

Verbale di Accordo Territoriale del Terziario, Distribuzione, Servizi - Provincia di Forlì-Cesena

Il giorno 12 aprile 2019 presso la sede della Confesercenti Cesenate, in Viale 4 Novembre 145 a Cesena, si sono incontrati:

l'Associazione CONFCOMMERCIO Comprensoriale di Cesena - ASCOM Cesena, l'Associazione CONFCOMMERCIO di Forlì - ASCOM Forlì, l'Associazione CONFESERCENTI Cesenate, l'Associazione CONFESERCENTI di Forlì e le OO.SS FILCAMS-CGIL di Cesena, FILCAMS-CGIL di Forlì, FISASCAT-CISL Romagna, UILTuCS-UIL di Cesena, UILTuCS-UIL di Forlì rappresentate dai Sigg.:

Piastra Giorgio in qualità di Direttore ASCOM Cesena

Montanari Mario in qualità di Funzionario Sindacale ASCOM Cesena

Zattini Alberto in qualità di Direttore ASCOM Forlì

Carducci Marco in qualità di Consulente del Lavoro di Confcommercio Forlì

Gozi Graziano in qualità di Direttore della Confesercenti Cesenate

Romagnoli Maurizio in qualità di Resp. Uff. Gestione ed amministrazione del personale della Confesercenti Cesenate

Corzani Giancarlo in qualità di Direttore della Confesercenti di Forlì

Cappelli Angela in qualità di Resp. Uff. Gestione ed amministrazione del personale della Confesercenti di Forlì

Giorgini Lorena in qualità di Segretario Generale FILCAMS CGIL Cesena

Batani Raffaele in qualità di Segretario Generale FILCAMS CGIL Forlì

Dall'Ara Michele in rappresentanza della FISASCAT CISL Romagna

Milandri Maurizio in qualità di Segretario Generale UILTuCS UIL Cesena

Pantera Lisa in qualità di Segretario Generale UILTuCS UIL Forlì

Premesso che

-la difficile situazione economica del nostro Paese non ha risparmiato la nostra regione e i nostri territori e nemmeno nel corso del 2018 sono sopraggiunti sensibili segnali di miglioramento. La crisi è particolarmente evidente nel settore del commercio al dettaglio in quanto si è ancora di fronte a numerose cessazioni di attività delle imprese;


-il forte aumento del commercio elettronico si sta rivelando un crescente elemento concorrenziale nei confronti dei tradizionali negozi e, pur in presenza di percorsi formativi per le piccole e medie imprese organizzati anche grazie agli Enti Bilaterali e tesi ad affiancare la vendita online a quella fisica, i grandi player del settore esprimono egemonia di tale mercato;

-in questo quadro già di per se complesso si è aggiunta la frammentazione dei tavoli contrattuali del commercio che ha visto più soggetti a sottoscrivere in tempi diversi il rinnovo del CCNL di settore con le Organizzazioni Sindacali, generando in questo modo differenze in particolare in riferimento alla parte economica che solo recentemente è stata portata sugli stessi livelli. Tale situazione non ha permesso alle parti di raggiungere un Accordo Territoriale per il 2018 dopo un decennio di ininterrotta vigenza di uno specifico Accordo provinciale;

-il completamento dei rinnovi contrattuali e il raggiungimento di un omogeneo trattamento economico per i dipendenti del settore ha permesso di riprendere più efficacemente il dialogo fra le parti;

-le parti, tanto più in momenti di difficoltà come quelli attuali, ritengono di fondamentale importanza il rafforzamento delle relazioni ed il mantenimento del confronto con lo scopo di impegnarsi per individuare risposte concrete e mirate per le imprese in difficoltà e per i lavoratori;

-Confcommercio, Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali, ritengono un valore e un impegno comune teso alla ricerca della coesione sociale il ripristino di un Accordo provinciale e trovano



nello strumento della Bilateralità il loro alveo naturale per condividere progetti che si sono concretizzati in questi anni grazie agli Enti Bilaterali ed ai Centri di Servizi Territoriali, il cui ruolo assume sempre maggior rilievo quali strumenti concreti di supporto per lavoratori e imprese;
-in relazione al lavoro domenicale e festivo, in seguito al Decreto Legge 201 del 2011 noto come "Salvitalia", le parti rilevano l'assenza di una regolamentazione del settore e manifestano preoccupazione per le diverse e talvolta contrastanti proposte di Legge rese note negli ultimi mesi.

Visto l'attuale quadro normativo, le Parti intendono concordare modalità di gestione al fine di governare l'attuale regolamentazione.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

ARTICOLO 1 - LAVORO DOMENICALE

Le parti, vista la particolare disciplina prevista dal C.C.N.L. T.D.S. vigente e dalle leggi che regolano il lavoro domenicale, concordano di definire criteri certi di programmazione dello stesso nonché di dimensionamento degli organici necessari per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni dei lavoratori, la certezza di avere il personale necessario. Le parti altresì concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del personale dipendente, si dovrà tener conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori.

Ciascuna azienda comunicherà i presidi di massima necessari alle aperture domenicali, al fine di favorire la disponibilità anticipata dei lavoratori. Nell'ambito di quanto sopra previsto le Parti concordano sull'opportunità di privilegiare l'obiettivo della volontarietà della prestazione lavorativa nelle giornate domenicali.

A tal fine le Parti convengono che i lavoratori i quali intendano volontariamente svolgere la prestazione lavorativa ne daranno comunicazione alla propria azienda. Qualora gli impegni assunti dai lavoratori disponibili volontariamente non siano sufficienti a garantire un adeguato presidio per le aperture domenicali, l'azienda completerà i presidi necessari mediante il ricorso alle prestazioni dei lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale, se firmatari delle clausole flessibili, adottando, ove possibile, criteri di rotazione fra gli stessi.

Le parti concordano che il recupero del riposo settimanale, in caso di prestazione di lavoro domenicale, avverrà nella settimana precedente o successiva, tenendo conto delle disposizioni normative previste in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

Le parti, inoltre, stabiliscono che non saranno tenuti ad assicurare la prestazione lavorativa nei giorni domenicali i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

- 1) madri o padri, anche se adottivi o affidatari, di bambini di età fino a 5 anni, ovvero madri o padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia se i bambini hanno più di 5 anni di età;
- 2) i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento anche non conviventi;
- 3) donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza per maternità obbligatoria.

Le parti congiuntamente pattuiscono che eventuali accordi, successivi al presente, raggiunti con le singole imprese operanti nella provincia di Forlì - Cesena, siano sostitutivi del presente accordo

44

g

g

ms.

R

B

K

L

g

territoriale soltanto se espressamente dichiarato e previsto all'atto della firma di ogni successivo singolo accordo aziendale.

Considerata l'importanza delle vendite in occasione delle aperture domenicali e considerata l'importanza di riconoscere ai lavoratori un adeguato indennizzo del proprio impegno, le parti convengono sulla seguente regolamentazione relativa al lavoro domenicale.

ARTICOLO 2 - MAGGIORAZIONI LAVORO DOMENICALE

Fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici di miglior favore dalle contrattazioni aziendali, le parti confermano la maggiorazione del 30% per le prestazioni del lavoro domenicale prevista dai vigenti CCNL del TDS, intendono normare quale condizione di miglior favore tale maggiorazione.

Vengono di seguito individuate ai fini dei contatori delle domeniche lavorate dai dipendenti nell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) e delle maggiorazioni di incremento rispetto a quella contrattuale due tipologie di aziende in relazione alla modalità di apertura domenicale.

A aziende che effettuano apertura domenicale su intera giornata

B aziende che effettuano apertura domenicale su mezza giornata

Le domeniche di Dicembre sono da intendersi ricomprese nei contatori di cui sotto e saranno pertanto retribuite con la maggiorazione di cui allo scaglione di riferimento

A aziende che effettuano apertura domenicale su intera giornata

A1 per le prime 20 domeniche lavorate nell'anno, a decorrere dal 01 gennaio, sarà applicata la maggiorazione oraria del 30% così come prevista dai vigenti CCNL

A2 per le domeniche dalla 21° alla 30° la maggiorazione oraria sarà complessivamente del 40%

A3 per le domeniche successive, oltre la 31° la maggiorazione oraria sarà complessivamente del 50%

B aziende che effettuano apertura domenicale su mezza giornata

B1 per le prime 12 domeniche lavorate nell'anno, a decorrere dal 01 gennaio, sarà applicata la maggiorazione oraria del 30% così come prevista dai vigenti CCNL

B2 per le domeniche dalla 13° alla 24° la maggiorazione oraria sarà complessivamente del 35%

B3 per le domeniche successive, oltre la 25° la maggiorazione oraria sarà complessivamente del 45%.

Le parti convengono, inoltre, che:

-il **contatore** delle domeniche è da intendersi **in capo al singolo lavoratore**;

hh
g
g
ms. J.
B
K
hel

-le aziende, hanno facoltà di determinare i presidi per tutte le aperture domenicali consentite, con disponibilità dei singoli lavoratori, fatto salvo il principio prioritario della volontarietà, quindi della rotazione;

-l'organizzazione dei presidi avverrà privilegiando, ove sia possibile, la distribuzione dell'orario su turno unico;

Vigenza: il presente accordo ha validità dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021.

Le parti si danno atto che il presente accordo integrativo disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena i rapporti di lavoro subordinato di tutte le aziende, in qualunque forma costituite, che svolgono attività del Terziario, del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi ed il relativo personale dipendente. Le parti concordano, in deroga a quanto appena descritto, la non applicazione delle maggiorazioni previste all'art. 2 per le aziende, con un organico fino a n. 15 (quindici) dipendenti, ubicate a mare della statale Adriatica nei Comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli, Gatteo, Savignano sul Rubicone e nel Comune di Bagno di Romagna.

Il presente accordo integra la parte retributiva del CCNL del TDS ed in quanto tale costituisce obbligo retributivo per tutte le aziende, aderenti o non alle Associazioni firmatarie del CCNL TDS, che applicano il CCNL TDS o in qualunque modo facciano riferimento ad esso.

Le parti si impegnano fin da ora a monitorare la situazione in riferimento all'andamento di mercato, ai rinnovi contrattuali e alle novità normative che interagiscano con quanto regolato dall'accordo. Allo scopo ciascuna delle parti potrà proporre incontri nell'arco di validità temporale di vigenza.


Le parti si danno atto che in caso di sostanziali modifiche legislative o contrattuali, che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo territoriale, daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare le presenti disposizioni alla nuova regolamentazione.

Letto, approvato e sottoscritto


Per le OO.SS



CONFCOMMERCIO CESENA




CONFCOMMERCIO FORLÌ



CONFESERCENTI CESENA



CONFESERCENTI FORLÌ



Copia del presente accordo sarà depositata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali Assicurativi INPS e INAIL, nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro di Competenza.